

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2600

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUINTARELLI, BONACCORSI, CATALANO, COPPOLA, GALGANO,
PALMIERI, BASSO, BERGAMINI, IMPEGNO**

Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di certificazione fiscale per le prestazioni di servizi digitali in via telematica ed elettronica

Presentata il 6 agosto 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi dieci anni lo sviluppo del commercio elettronico in rete ha permesso alle imprese italiane di ridurre gli effetti economici negativi della contestuale stagnazione del commercio tradizionale nel nostro Paese.

Il *trend* di sviluppo delle vendite *on line* non interessa esclusivamente i prodotti « tangibili » (come, per esempio, capi d'abbigliamento e prodotti gastronomici), ma anche la cessione o concessione in licenza di prodotti « intangibili » (noti anche come « servizi digitali »): abbonamenti a giornali in versione elettronica, accesso a banche dati *on line*, vendita di brani musicali oppure pellicole cinematografiche in rete e altro.

In tale contesto è diventato imperativo per gli operatori economici l'utilizzo del commercio elettronico come canale di distribuzione dei propri prodotti: risulta infatti evidente la crescente propensione dei consumatori ad acquistare musica *on line* e a leggere i quotidiani su dispositivi elettronici, con graduale abbandono dei precedenti supporti fisici.

A fronte della rapida evoluzione tecnologica dei consumi si manifesta, però, la necessità di adeguare la natura, le dinamiche e il peso degli oneri amministrativi di natura fiscale posti a carico degli operatori economici.

Con specifico riferimento al commercio elettronico, la normativa che regola gli

obblighi di certificazione fiscale appare contraddittoria e passibile di miglioramento.

In particolare, risulta incongruente il fatto che non sia stata ancora estesa ai prestatori di servizi elettronici l'esenzione dall'obbligo di emettere fattura già prevista per quasi tutti i commercianti al minuto, anche quando distribuiscano la merce attraverso la rete e per corrispondenza.

Infatti, le transazioni relative al commercio elettronico cosiddetto « diretto » (prestazioni interamente digitali come la vendita di quotidiani in formato elettronico) attualmente non godono dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; norma secondo cui l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente al momento dell'acquisto, per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante e in altri casi previsti dalla legge.

La *ratio* della norma è di evitare eccessivi oneri amministrativi a carico del venditore nel caso di vendite a consumatori finali, i quali non necessitano di una fattura con l'indicazione separata dell'imposta e della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'acquirente a fini di detrazione.

Alle vendite per corrispondenza, tra cui le vendite *on line*, si applica, inoltre, l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi, mediante scontrino o ricevuta fiscale (articolo 2, comma 1, lettera *oo*), del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica n. 696 del 1996).

Per le vendite di servizi digitali, invece, è ancora previsto l'anacronistico obbligo di emettere fattura verso soggetti non passivi dell'IVA (i consumatori finali).

Una discrepanza esclusivamente riconducibile all'omesso aggiornamento della norma sull'esenzione dalla fatture, introdotta decenni prima della nascita del com-

mercio elettronico, quando esistevano le vendite a distanza dei soli prodotti tangibili (merce), ma non ancora le attuali prestazioni di servizi digitali.

L'obbligo di emettere fattura per le prestazioni di servizi digitali verso consumatori finali comporta molteplici e ingiustificati aggravii per l'operatore economico. In particolare:

l'aumento dei costi amministrativi e gestionali dell'impresa, che si deve attrezzare con un sistema di creazione, invio, archiviazione e contabilizzazione delle fatture;

la complicazione della procedura di acquisto dei servizi digitali in rete — visto l'onere di domandare ai clienti residenti in Italia l'inserimento del codice fiscale e dell'indirizzo — che conduce così all'inevitabile perdita di potenziali clienti.

La normativa vigente si pone in antitesi con quanto indicato dal medesimo legislatore nell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, tuttora vigente — e, di certo, da non ritenere superato nello spirito — che prescrive l'emanazione di disposizioni normative tese a semplificare gli adempimenti contabili e formali relativi alle operazioni di commercio elettronico.

L'attuale sistema di certificazione fiscale favorisce, peraltro, in maniera irragionevole gli operatori economici stabiliti al di fuori del territorio italiano che prestino servizi digitali in favore di consumatori finali italiani. Ai primi, infatti, non è richiesto l'obbligo di emanazione della fattura, e nemmeno potrebbe essere richiesto, pena la violazione di specifiche previsioni europee in materia.

Ne consegue che gli operatori stabiliti in Italia sono penalizzati rispetto ai loro competitori esteri anche dal punto di vista amministrativo.

D'altronde, nel ribadire gli obblighi di fatturazione previsti in capo ai soggetti passivi di IVA a livello europeo, le Note esplicative alle norme sulle fatturazioni emanate dalla Direzione generale fiscalità e unione doganale della Commissione europea a corredo della direttiva 2010/45/

UE, prevedono che « In generale, le fatture sono richieste per le cessioni/prestazioni imponibili tra soggetti passivi » (pagina 34).

Ne consegue la necessità di allineare le discipline in materia di certificazione fiscale tra operatori economici che vendano prodotti per corrispondenza in rete (commercio elettronico indiretto) e operatori che vendano servizi digitali in rete (commercio elettronico diretto), essendo la normativa per il commercio elettronico

indiretto maggiormente in linea con i principi disciplinanti la fatturazione dell'IVA europea e, inoltre, più favorevole per la gestione delle attività di vendita *on line*.

In assenza di tale intervento si verificherebbe il serio rischio di ostacolare ulteriormente lo sviluppo dell'editoria e delle produzioni musicali e cinematografiche in Italia, già in sensibile sofferenza economica, che ormai poggiano quasi integralmente su distribuzioni digitali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 6-ter) per le prestazioni di servizi digitali in via telematica ed elettronica verso committenti non soggetti passivi dell'imposta ».

2. Le prestazioni di servizi digitali in via telematica ed elettronica verso committenti non soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto sono escluse dall'obbligo di certificazione fiscale previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

